Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 13 giugno 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 1956

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 17.

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 4 *luglio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In considerazione dei danni causati all'economia isolana dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, agli artigiani beneficiari di finanziamenti accordati in virtù della legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, è concessa una proroga di sei mesi al periodo di ammortamento.

Pertanto le rate che scadono tra il 1° febbraio ed il 31 luglio 1956, diventano esigibili dopo l'ultima prevista dai rispettivi piani di ammortamento, senza alcun aggravio di maggiori interessi a carico dei mutuatari e ferme restando le garanzie applicate.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1950, n. 60.

Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n* 20 *del* 10 *luglio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949, riguardanti i terreni siti nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, fissati con libera contrattazione in litri di latte od in prodotti da esso derivati o con riferimento al prezzo degli stessi, sono ridotti del dieci per cento.

Art. 2.

La riduzione di cui al precedente articolo non si applica o si applica in misura proporzionatamente inferiore, quando per accordi diretti o per riconoscimento giudiziario il canone sia stato già ridotto, sempre che nella riduzione si sia tenuto conto della sperequazione del prezzo del latte e derivati rispetto a quello degli altri prodotti del gregge.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1956, n. 18.

Lotta contro le malattie infettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 18 *luglio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di prevenire il manifestarsi di malattie infettive e di impedirne la diffusione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre i necessari interventi di urgenza, sia per l'esecuzione della lotta, sia per la divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare.

Art. 2.

L'Assessorato all'igiene e sanità provvede alla attuazione delle norme previste nell'articolo precedente.

Le spese relative, salvi gli obblighi e le provvidenze dello Stato o di altri Enti, fanno carico al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1956 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1956, n. 19.

Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 18 *luglio* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I lavori, relativi alla costruzione di ambulatori comunali, e di cui alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, modificata con legge regionale 18 maggio 1951, n. 8, sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

L'approvazione dei progetti equivale alla dichiarazione di pubblica utilità.

Per gli atti conseguenti, fino a quando non sarà disposto con specifiche leggi regionali, valgono le norme stabilite dallo Stato in materia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1956, n. 20.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 1° *agosto* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati i seguenti storni sui capitoli appresso indicati dello stato di previsione della spesa del bilancio, approvato con legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21:

a) *in diminuzione*:

Cap. 78. — Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali, laboratori (regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 956), colonie agricole, erbai e associazioni agrarie L. 15.000.000

Cap. 85. — Contributi e spese per l'applicazione della legge sulla pesca (testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni) » 5.000.000

Cap. 88. — Spese e contributi diretti a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (legge regionale 6 aprile 1954, n. 5) » 10.000.000

Cap. 130. — Spese per l'acquisto di aree e per la costruzione di edifici da adibire a servizi della Regione o ad altre destinazioni di interesse regionale (art. 1 legge regionale 31 ottobre 1952, n. 34) » 50.000.000

Cap. 132. — Spese per la compilazione del piano urbanistico regionale e dei piani regolatori comunali. Contributi ai Comuni per le sistemazioni urbanistiche » 10.000.000

Cap. 145. — Spese per studi relativi all'agricoltura con speciale riguardo all'apprestamento di piani particolari di opere di trasformazione fondiaria (art. 47 regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e art. 10 legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) ed alla riforma agraria » 10.000.000

Cap. 146. — Concorsi nelle spese per opere di interesse generale eseguite col contributo della Cassa per il Mezzogiorno nei comprensori di bonifica montana e nei distretti di trasformazione integrale (art. 1, comma secondo, legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22) » 40.000.000

Cap. 187. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni a favore di imprese di navigazione e di altre imprese marinare ausiliari (leggi regionali 15 maggio 1951, n. 20, e 19 luglio 1954, n. 15) » 20.000.000

Cap. 188. — Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera in località suscettibili di valorizzazione turistica (leggi regionali 23 novembre 1950, n. 63; 10 giugno 1952, numero 13; 29 aprile 1953, n. 12) » 45.000.000

Cap. 190. — Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti e delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4, 6 e 10, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e legge regionale 20 luglio 1954, n. 17) » 55.000.000

L. 260.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 53. — Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) L. 110.000.000

Cap. 170. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati, e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3; 14 febbraio 1952, n. 2) L. 150.000.000

L. 260.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1956, n. 21.

Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 1° *agosto* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della entrata del bilancio della Regione per l'anno 1956 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 37-*bis*. — Contributo dello Stato per la esecuzione di esperimenti pratici di pioggia artificiale (art. 4, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) L. 50.000.000

Cap. 37-*ter*. — Contributo dello Stato per la lotta contro il cycloconium oleaginum (art. 4, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) » 20.000.000

Cap. 37-*quater*. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi relativi a prestiti e mutui concessi agli agricoltori della Sardegna danneggiati dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 (art. 6, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) » 800.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1956 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Cap. 148-*bis*. — Spese per l'esecuzione di esperimenti pratici di pioggia artificiale (art. 4, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) L. 50.000.000

Cap. 150-*bis*. — Spese per la lotta contro il cycloconium oleaginum (art. 4, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) » 20.000.000

Cap. 152-*bis*. — Spese per concorso nel pagamento degli interessi relativi a prestiti e mutui concessi agli agricoltori della Sardegna danneggiati dalla siccità dell'annata agraria 1954-55 (art. 6, legge 23 dicembre 1955, n. 1309) » 800.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 luglio 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1956, n. 22.
Istituzione del Centro regionale agrario sperimentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *dell'*8 *agosto* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Centro regionale agrario sperimentale.

Il Centro ha personalità giuridica ed autonoma amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione e nei limiti stabiliti dallo statuto, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatazione delle piante e di silvicoltura; ed inoltre di curare la esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonchè di curare la esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

Art. 3.

Il Centro provvede, anche mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

Il Centro pubblica una rivista, sotto forma di « Annali », della sperimentazione agraria in Sardegna.

Art. 4.

Il Centro può creare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, proprie Sezioni in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

Con la procedura di cui al comma precedente può affidare particolari incarichi di sperimentazione agli Istituti della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari o ad altri istituti, anche non universitari, operanti nel territorio della Regione.

Fermo restando il disposto del comma precedente, il centro, per il miglior coordinamento delle rispettive attività, mantiene rapporti con istituti ed enti che si occupano di sperimentazione agraria o di materie connesse.

L'attività del Centro è inoltre coordinata con quella degli Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste e degli altri enti pubblici operanti nel campo dell'agricoltura.

Art. 5.

Il presidente, i componenti il Consiglio di amministrazione, ~~della Giunta e del Collegio dei revisori~~, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Giunta medesima, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persiste nel violarli, ovvero quando sussistono altre gravi circostanze che determinano l'irregolare funzionamento del Centro od ostacolano l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

Art. 7.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria del Centro è affidata ad un commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

Al commissario è corrisposta a carico del Centro una indennità la cui misura è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il primo impianto del Centro sono sostenute dalla Regione e fanno carico al cap. 79 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi; a tale scopo sono stornate dal cap. 142 di detto stato di previsione a favore del cap. 79 L. 25.000.000.

Possono concorrere nelle spese di impianto, anche soltanto relativamente a singole sezioni od attività, lo Stato, altri enti, istituti e privati.

Art. 9.

Il Centro è autorizzato a riscuotere il rimborso delle spese ed i compensi per le prestazioni eseguite per conto di terzi, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 11 della presente legge.

Art. 10.

Il Centro provvede ai propri fini ed al proprio funzionamento:

a) con le rendite del proprio patrimonio;

b) con un contributo annuo da parte della Regione, facente carico al cap. 78 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi;

c) con eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati che non si trovino in posizione di contrasto con il Centro;

d) con i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, con quelli delle analisi o di altri servizi per conto del pubblico, col ricavo della vendita di oggetti fuori uso, ed altri analoghi cespiti;

e) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni, ed altri analoghi cespiti.

Art. 11.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione nelle forme di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Disposizione transitoria

Art. 12.

Previa deliberazione della Giunta regionale, il Presidente di essa, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvede per la gestione provvisoria del Centro, alla nomina di un commissario, che esercita i poteri di cui all'articolo 14 dello Statuto; e non oltre i tre mesi della stessa entrata in vigore, nomina il presidente ed i componenti della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 agosto 1956

BROTZU

Statuto del « Centro regionale agrario sperimentale »

CAPO I

Sede centrale, sezioni e compiti

Art. 1.

Il Centro regionale agrario sperimentale ha una sede centrale e può creare proprie Sezioni aventi sede anche diversa da quella centrale, in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

Art. 2.

Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatazione delle piante e di silvicoltura; ed inoltre di curare la esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonchè di curare l'esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

Il Centro ha altresì il compito di provvedere mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

Pubblica inoltre una rivista, sotto forma di « Annali », della sperimentazione agraria in Sardegna.

Art. 3.

In materia vitivinicola gli organi del Centro si propongono, in particolare, di:

a) costituire e gestire vivai e vigneti sperimentali;

b) indirizzare i vivai privati;

c) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

d) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati anche ai fini di impedire le adulterazioni;

e) accertare e delimitare le zone dei vini tipici;

f) redigere e tenere aggiornata la carta viti-vinicola della Sardegna.

Art. 4.

Oltre ai compiti di cui agli articoli precedenti, il Centro può eseguire studi e ricerche per conto di terzi. A tal fine il Consiglio di amministrazione, sentito il direttore, adotta preventivamente le necessarie disposizioni.

Art. 5.

L'impiego delle dotazioni, delle attrezzature e di qualsiasi mezzo del Centro deve essere effettuato con personale appartenente al Centro medesimo o autorizzato dalla Giunta.

I mezzi suddetti non possono essere comunque ceduti in uso a privati.

Art. 6.

Le tariffe relative alle prestazioni di cui agli articoli precedenti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura.

CAPO II

Organi

Art. 7.

Sono organi del Centro:

il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta;
il Collegio dei revisori.

Art. 8.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Centro;

b) ordina l'incasso dei mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono all'impianto ed al mantenimento del Centro, nonchè delle altre entrate, e firma i titoli di spesa;

c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

e) adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio od alla Giunta a seconda delle rispettive competenze, nella prima adunanza successiva.

Nei casi di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) un rappresentante designato dall'Assessore all'agricoltura;

c) un rappresentante designato dall'Assessore all'industria e commercio;

d) un rappresentante designato dall'Assessore alle finanze;

e) l'ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna;

f) due docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria;

g) i rappresentanti designati da ciascuno degli enti o consorzi che concorrono alla istituzione ed al mantenimento, ovvero semplicemente al mantenimento, dell'Istituto nelle misure indicate nell'art. 12.

Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il vice presidente.

Art. 10.

La Giunta è composta dai membri del Consiglio di cui alle lettere a), b), d), e) e da un docente di cui alla lettera f) dell'art. 9.

Art. 11.

Il direttore partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.

Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal presidente.

Art. 12.

Agli effetti del comma g) dell'art. 9, hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti o consorzi, i quali concorrono al finanziamento per la istituzione del Centro con un contributo non inferiore a L. 25.000.000 e per il funzionamento con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000 ovvero soltanto con un contributo annuo di almeno L. 15.000.000.

Tali cifre possono essere variate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito l'Assessore all'agricoltura.

Art. 13.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ove taluno di essi senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Qualunque sia l'epoca in cui viene nominato il Consiglio di amministrazione, per i componenti il triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli cessati.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione:

a) approva il progamma di attività del Centro e delle Sezioni;

b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, ed il conto consuntivo, ed esamina ed approva le relazioni relative al bilancio ed al conto, oltrechè in sede finanziario contabile, anche in quella amministrativa, con particolare riguardo ai risultati dell'attività scientifica e tecnica;

c) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;

d) delibera sulle eventuali convenzioni con altri enti o istituti;

e) delibera sull'accettazione dei contributi;

f) stabilisce le norme per il servizio di cassa del Centro e delle Sezioni, e designa la banca alla quale è affidato il servizio medesimo;

g) delibera i regolamenti tecnici del Centro e delle Sezioni, nonchè il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;

h) delibera, su proposta del direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;

i) delibera in materia di liti attive e passive, transanzioni e compromissioni in arbitri di controversie, ferma la competenza del presidente in casi urgenti;

l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte dei servizi e del personale del Centro e delle Sezioni di esso;

m) determina gli emolumenti del presidente, dei revisori, le medaglie di presenza dei consiglieri e dei componenti la Commissione tecnica, e le trasferte relative;

n) delibera su quant'altro sia sottoposto al suo esame.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria tre volte all'anno ed in via straordinaria quando il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri od il Collegio dei revisori.

Art. 15.

La Giunta:

a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico del Centro;

b) delibera su tutti gli affari che non siano deferiti specificatamente al Consiglio di amministrazione;

c) delibera, in caso di urgenza, su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

La Giunta si aduna almeno mensilmente e quando ne faccia richiesta un componente ovvero il direttore.

Art. 16.

Le deliberazioni degli organi del Centro sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti più uno.

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 17.

Ai fini del disposto dell'art. 4 della legge istitutiva e per la formulazione dei piani di sperimentazione il Centro si avvale della consulenza di una Commissione tecnica presieduta dal presidente del Centro e composta da:

a) il direttore del Centro;

b) tre docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria e forestale;

c) tre direttori di Sezione del Centro o di altri Istituti sperimentali esistenti nel territorio della Regione;

d) l'ispettore compartimentale per l'agricoltura in Sardegna;

e) l'ispettore regionale delle foreste;

f) gli ispettori provinciali agrari;

g) il direttore dell'Osservatorio fitopatologico.

La Commissione tecnica si aduna almeno una volta all'anno o quando il presidente del Centro lo ritenga opportuno.

Art. 18.

Il riscontro sulla gestione del Centro è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta rispettivamente:

1) dell'Assessore alle finanze, per un revisore effettivo e per uno supplente;

2) dell'Assessore all'agricoltura, per gli altri due revisori effettivi e per l'altro supplente.

Il presidente del Collegio dei revisori è nominato dai revisori stessi.

I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati; nei loro riguardi si applicano inoltre le altre disposizioni dell'art. 13.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice civile e successive modificazioni.

In particolare esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Centro.

Art. 20.

Il direttore del Centro ed i dirigenti delle Sezioni sono nominati in seguito a concorsi pubblici banditi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il direttore del Centro:

a) sovraintende all'attività scientifica e tecnica del Centro e delle Sezioni per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;

b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè le relazioni ai medesimi, oltrechè in sede finanziario-contabile, anche in quella amministrativa;

c) in collegamento con gli atti contabili e con le relazioni di cui al comma precedente, predispone e presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività scientifico-sperimentale svolta dal Centro;

d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

Il direttore del Centro è il capo degli uffici e del personale, il suo trattamento economico e lo stato giuridico sono determinati nel regolamento di cui alla seconda parte della lettera *g*) dell'art. 14.

Art. 22.

I dirigenti delle Sezioni segnalano al direttore del Centro le necessità di esso, ne formulano le proposte di attività e danno esecuzione alle disposizioni del direttore segnatamente in ordine ai programmi approvati dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza delle rispettive Sezioni.

CAPO III

Mezzi finanziari

Art. 23.

Il Centro ha un patrimonio ed un bilancio propri.

Il patrimonio è costituito dai contributi di primo impianto di cui alla legge istitutiva e dai successivi incrementi.

Art. 24.

Il Centro per il proprio funzionamento può utilizzare:

a) le rendite del proprio patrimonio;

b) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione e gli altri eventuali contributi dello Stato o di enti o privati;

c) i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, quelli delle analisi e di altri servizi per conto del pubblico, il ricavo della vendita degli oggetti fuori uso, e di anologhi cespiti;

d) i fondi provenienti da lasciti, da donazioni, da sovvenzioni, e da analoghi cespiti.

CAPO IV

Esercizio finanziario Bilancio preventivo Conto consuntivo

Art. 25.

Gli esercizi finanziari del Centro cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Art. 26.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il 15 settembre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato all'agricoltura unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.

Art. 27.

Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e trasmesso entro il 30 aprile all'Assessorato all'agricoltura, unitamente alla relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti nonchè alla relazione del Collegio dei revisori.

Art. 28.

Il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, su parere dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore alle finanze; il bilancio preventivo è approvato con le medesime modalità entro quindici giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

CAPO V

Vigilanza e tutela

Art. 29.

Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni degli organi del Centro aventi per oggetto:

a) stato giuridico ed economico del personale;

b) regolamenti organico ed interno del personale.

Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura, oltre alle deliberazioni già espressamente contemplate, quelle aventi per oggetto:

a) le direttive ed il programma di attività del Centro e delle Sezioni;

b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storni di fondi da capitolo a capitolo;

c) impegni pluriennali di spesa;

d) accettazione di contributi di cui all'art. 12, di lasciti e donazioni;

e) tariffe per prestazioni, per conto di terzi, dei servizi e del personale;

f) la determinazione della misura degli emolumenti del presidente, dei revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative.

Copia di dette deliberazioni è trasmessa contemporaneamente all'Assessore all'agricoltura e all'Assessore alle finanze.

Art. 30.

Tutte le deliberazioni degli organi del Centro finora non indicate sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'agricoltura.

Art. 31.

Salvo il disposto dell'art. 28 le deliberazioni del Presidente della Giunta e del Consiglio di amministrazione si intendono approvate qualora l'Amministrazione regionale non comunichi al Centro, entro quindici giorni dal ricevimento, una sospensiva motivata od una richiesta di chiarimento.

Art. 32.

Le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono essere pubblicate nell'albo del Centro secondo le norme delle leggi in materia vigenti per gli enti locali.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1956, n. 23.

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 27 del 27 agosto* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Qualora non sussistano o non vengano applicate specifiche provvidenze statali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi del 60 % del prezzo d'acquisto di sementi selezionate di cereali e di piante orticole, a coltivatori diretti ed a cooperative, che ne facciano impiego nelle aziende gestite.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente non possono essere superiori, per il grano duro o tenero, alla metà del prezzo delle sementi selezionate riconosciuto, anno per anno, dal Comitato provinciale dell'agricoltura, mentre per le sementi orticole l'Assessorato alla agricoltura fissa, anno per anno, la misura del contributo che non può superare le L. 5000 per ogni beneficiario.

Ciascun coltivatore diretto può beneficiare del contributo per non più di un quintale di grano ogni triennio e le cooperative, per ciascun socio coltivatore, possono beneficiare per non più di un quintale di grano per ogni triennio, con esclusione dei soci che ne abbiano già beneficiato.

Art. 3.

Ai fini della presente legge è considerato coltivatore diretto colui che coltiva i fondi gestiti prevalentemente col lavoro proprio e dei familiari.

Art. 4.

Le domande per fruire dei benefici della presente legge devono essere indirizzate agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali, accertata la condizione del richiedente, rilasciano dichiarazione di nulla osta per l'acquisto.

Le domande devono essere corredate di una dichiarazione del sindaco del Comune di residenza attestante la condizione del richiedente se trattasi di coltivatore diretto singolo o del certificato di iscrizione del registro prefettizio se trattasi di cooperativa agricola.

I contributi sono concessi e liquidati dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il pagamento dei contributi concessi all'agricoltore in applicazione della presente legge può essere disposto a favore della ditta venditrice della semente quando l'agricoltore interessato ne abbia fatto richiesta contestuale nella domanda.

Art. 5.

Il contributo deve essere restituito se il concessionario non impieghi le sementi nella sua azienda per la semina, o sia inadempiente agli altri obblighi eventualmente imposti nella concessione.

Art. 6.

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 154 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 *ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 agosto 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1956, n. 24.

Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 27 del 27 agosto* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il pagamento delle rate dei mutui relativi ai finanziamenti concessi ai sensi delle leggi regionali 28 novembre 1950, n. 65, e 5 marzo 1953, n. 2, la cui scadenza è prevista entro il 31 di-

cembre 1956, è posticipato a richiesta degli interessati, senza alcun aggravio di maggior interesse a carico dei mutuatari, di un anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista dai singoli piani di ammortamento.

Rimane fermo l'intervallo di tempo stabilito dai piani suddetti per i pagamenti di cui ai mutui delle lettere *a*) e *b*), dell'art. 9 della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 agosto 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 1956, n. 25.

Provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 36 *dell'*8 *novembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare le aree necessarie per la costruzione di case per abitazione a favore dei dipendenti del Consiglio regionale e dell'Amministrazione regionale di ruolo e non di ruolo e del personale comandato, a cederle all'INA-Casa, previo rimborso da parte della stessa all'Amministrazione regionale della quota massima ammessa per vano legale in forza della delibera del Comitato di attuazione dell'INA-Casa, n. 257, in applicazione dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare per conto e nome dei dipendenti di cui all'art. 1 che abbiano fatto domanda di assegnazione alloggi INA-Casa, le somme necessarie per la corresponsione degli acconti previsti dalla citata legge 26 novembre 1955, n. 1148.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con un contributo fisso di L. 50.000 a vano legale, fino a un massimo di L. 300.000 a favore di ciascun assegnatario.

Art. 4.

Le somme anticipate in base agli articoli 1 e 2, decurtate del contributo di cui all'art. 3, saranno rimborsate dagli assegnatari mediante trattenute mensili pari a un dodicesimo del trattamento economico fisso globale.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'Amministrazione dovrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenuta sulla indennità di licenziamento o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme ancora residue.

Al recupero delle somme anticipate di darà inizio tre mesi dopo che il beneficiario avrà occupato l'appartamento.

Art. 5.

Per l'esecuzione della presente legge si applicano le disposizioni relative alla gestione INA-Casa.

Art. 6.

Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge è istituito nel bilancio 1956 il cap. 177-*bis*: « Spese per l'acquisto di aree per la costruzione di case di abitazione per i dipendenti di ruolo e non di ruolo della Regione e per il personale comandato; spese per contributi ed anticipazioni ai predetti per gli acconti per alloggi INA-Casa ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 136 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 la somma di L. 400.000.000.

Ad iniziare dal bilancio 1957 sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata, nel quale saranno fatte affluire le quote rimborsate dai dipendenti regionali e dal personale comandato.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 novembre 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1956, n. 26.

Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 37 *del* 26 *novembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa (tabella *B*) del bilancio 1956, annesso alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono variati nel modo seguente:

In diminuzione:

Cap. n. 40. — Spese e contributi per l'istituzione e il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (legge regionale 21 luglio 1954, n. 28). Spese, contributi e premi per la prevenzione e la repressione dell'abigeato e per i servizi di polizia locale urbana e rurale	L.	5.000.000
Cap. n. 41. — Spese per il controllo sugli enti locali (art. 46, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e per i servizi di consulenza a favore di tali enti	»	10.000.000

In aumento:

Cap. n. 24. — Spese di liti e per arbitraggi (spesa obbligatoria)	L.	15.000.000

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 novembre 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1956, n. 27.

Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 37 *del* 26 *novembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti interessati una nuova convenzione tendente a differire il pagamento delle cambiali rilasciate in base alla legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e regolato dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, per il 50 % dell'ammontare di ciascuna di esse al 31 marzo 1957 e per il restante 50 % al 31 marzo 1958.

L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento anticipato degli interessi e spese relative.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale assume nei confronti degli istituti di cui al precedente articolo la garanzia totale.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, nella misura del 50 % dell'importo della quota dovuta al 31 marzo 1957, a tutti gli allevatori i quali alla data predetta regolino il loro debito.

Lo stesso contributo viene concesso, per la quota dovuta al 31 marzo 1958, a tutti gli allevatori i quali alla data predetta regolino il loro debito.

Il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente a favore degli istituti interessati con le modalità stabilite nella convezione di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 3 vengono erogati anche a favore degli allevatori i quali abbiano assolto integralmente il loro debito prima delle scadenze predette.

L'erogazione viene effettuata a favore degli interessati, su domanda degli stessi, diretta all'Assessorato all'agricoltura, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5.

Il maggior onere derivante dal pagamento degli interessi e spese previsti dall'art. 1 della presente legge fa carico al cap. 113 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956, a favore del quale è stornata la somma di L. 10.000.000 al cap. 180 dello stesso stato di previsione, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 2 della presente legge, il fondo di garanzia previsto dall'art. 7 della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, e dall'art. 3 della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, sarà incrementato con stanziamenti negli appositi capitoli dei bilanci regionali 1957 e 1958.

Negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali 1957 e 1958, saranno stanziate le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 novembre 1956.

BROTZU

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1956, n. 28.

Concessioni definitive di autoservizi pubblici di linea per trasporto di passeggeri, bagagli e pacchi agricoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 39 *del* 13 *dicembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'art. 3 lettera *g*), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, le concessioni definitive di cui all'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono accordate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore ai trasporti, sentito, oltre al Comitato regionale di coordinamento trasporti, il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, per la durata massima di nove anni, e possono essere rinnovate.

Art. 2.

Rimangono in vigore le altre norme contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, intendendosi sostituite alle competenze attribuite dalla stessa legge al Capo dello Stato e al Ministro per le comunicazioni, rispettivamente quelle del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore ai trasporti.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 dicembre 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 29.

Contributi, concorsi e sussidi ai patronati per l'assistenza ai lavoratori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 41 *del* 29 *dicembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, concorsi e sussidi agli istituti di patronato e di assistenza sociale giuridicamente riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1947, n. 804, che svolgono nella Regione attività assistenziale a favore dei lavoratori, ad integrazione di quelle cui provvede direttamente lo Stato.

Art. 2.

L'assegnazione dei contributi è fatta ai rappresentanti provinciali in Sardegna degli enti di cui all'art. 1, con decreto dell'Assessore al lavoro ed artigianato, d'intesa con l'Asses-

sore alle finanze, sentita una Commissione composta da un rappresentante designato per ogni Provincia dai suddetti enti, e nominata ogni tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La richiesta documentata dei contributi deve essere fatta sulla base dell'attività svolta in ciascuna Provincia dagli enti interessati a partire da quella svolta nell'anno 1956.

Art. 3.

Nel far richiesta dei contributi gli istituti di patronato e di assistenza sociale debbono attenersi alle disposizioni contenute nell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e trasmettere all'Assessorato al lavoro ed artigianato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale da essi svolta.

Art. 4.

Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1957.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1957.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1956, n. 30.

Esercizio da parte della Regione dei poteri di vigilanza sul deposito cavalli stalloni di Ozieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 41 *del* 29 *dicembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il deposito cavalli stalloni di Ozieri, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, giusta le disposizioni del regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, è sottoposto, nella sua gestione ed attività, alla vigilanza dell'Amministrazione regionale a sensi dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327.

Art. 2.

Fino a quando non sia diversamente disposto con successiva legge regionale:

1) i tre componenti del Consiglio di amministrazione indicati nel comma primo dell'art. 2 del regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, udita la Giunta medesima;

2) il componente di cui al comma secondo del medesimo articolo, è nominato con lo stesso decreto di cui al numero precedente, su proposta dell'Assessore al lavoro ed artigianato d'intesa con l'Assessore all'agricoltura, tenute presenti le proposte fatte dalle associazioni sindacali delle categorie indicate nel medesimo comma secondo;

3) il presidente ed il vice presidente sono nominati col decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al n. 1) fra i tre componenti ivi indicati;

4) ove ricorrano gli estremi previsti dall'art. 4 del citato regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto e può essere nominato in sua vece un commissario straordinario con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, udita la Giunta medesima;

5) il presidente ed i componenti del Collegio sindacale di cui all'art. 5 del regio decreto 4 maggio 1924, n. 966, sono nominati, con lo stesso decreto di cui al n. 1), dal Presidente della Giunta regionale su designazione rispettivamente dell'Assessore alle finanze per il presidente, e dell'Assessore all'agricoltura per i due componenti;

6) le spese previste all'art. 6 del medesimo regio decreto fanno carico agli appositi capitoli del bilancio regionale 1957 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi;

7) restano ferme le altre disposizioni del citato regio decreto 18 febbraio 1932, n. 166.

Norma transitoria

Art. 3.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina, con suo decreto, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Giunta medesima, un commissario straordinario che riceve le consegne dall'attuale Consiglio di amministrazione, il quale cessa.

Detto commissario, con le funzioni del Consiglio di amministrazione, dura in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio che deve avere luogo entro tre mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1956

BROTZU

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1956, n. 31.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 41 *del* 29 *dicembre* 1956)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità alla procedura di cui agli articoli 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, 136 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e 5 della legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'esercizio in corso:

Decreto 13 febbraio 1956, n. 3	L. 12.609.500
Decreto 26 giugno 1956, n. 15	» 17.000.000
Decreto 16 luglio 1956, n. 12503/524	» 5.000.000
Decreto 5 settembre 1956, n. 27	» 15.000.000
Decreto 27 settembre 1956, n. 30	» 10.000.000
Decreto 20 ottobre 1956, n. 32	» 2.000.000
Decreto 12 ottobre 1956, n. 33	» 85.000.000

Art. 2.

E' autorizzata la seguente variazione dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario corrente, tabella *A*, annessa alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21:

Variazione in aumento:

Cap. n. 44. — Tributi erariali relativi ai pagamenti . . . . L. 5.000.000

Art. 3.

Sono autorizzate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del corrente anno, tabella *B*, annessa alla legge regionale 21 dicembre 1955, n. 21:

A) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. n. 54. — Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale, per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere stradali (art. 5 legge regionale 9 marzo 1950, n. 12; art. 2 legge regionale 8 maggio 1951, n. 5; e legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16)	L.	10.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'esecuzione di opere stradali d'interesse regionale, anche di competenza degli enti locali (art. 1, legge regionale 8 maggio 1951, n. 5)	»	40.000.000
Cap. n. 117. — Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali (legge regionale 27 giugno 1949, n. 1)	»	33.000.000
Cap. n. 125. — Spese per le cattedre universitarie di interesse regionale (legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4) e contributi alle Università della Sardegna per l'acquisto di attrezzature (regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e decreto legislativo 13 febbraio 1948, n. 158)	»	36.000.000
Cap. n. 135. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse regionale, anche di competenza degli enti locali: opere igieniche, edilizia scolastica, impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica, sedi comunali, edifici di culto, edifici da destinarsi ad opere pubbliche di assistenza e beneficenza (articolo 1, legge regionale 8 maggio 1951, n. 5)	»	60.000.000
Cap. n. 145. — Spese per studi relativi all'agricoltura con speciale riguardo all'apprestamento di piani particolari di opere di trasformazione fondiaria (art. 47 regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e art. 10 legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) ed alla riforma agraria	»	4.000.000
Cap. n. 150. — Spese e contributi per la lotta contro le cause nemiche delle piante (regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 987, e relativo regolamento)	»	50.000.000
Cap. n. 166. — Contributi diretti a sostenere e stimolare l'attività della ricerca mineraria e spese per l'esecuzione degli studi e delle indagini relative (legge regionale 10 luglio 1952, n. 19)	»	40.000.000
Cap. n. 180. — Partecipazione della Regione al fondo di dotazione del Credito industriale sardo e al fondo speciale costituito presso il medesimo (legge regionale 21 luglio 1954, n. 20)	»	65.000.000
Totale	L.	338.000.000

B) *Variazioni in aumento*:

Cap. n. 1. — Spese per il Consiglio regionale	L	30.000.000
Cap. n. 7. — Stipendi, salari, indennità, assegni e trattamento di licenziamento al personale assunto dall'Amministrazione regionale (leggi regionali 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15, e 5 maggio 1953, n. 19) (spesa fissa ed obbligatoria)	L.	65.000.000
Cap. n. 26. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (articoli 3 e 9, legge regionale 17 marzo 1953, n. 6, e legge regionale 8 febbraio 1955, n. 2) (spesa fissa ed obbligatoria)	»	33.000.000
Cap. n. 32. — Stipendi, salari indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale e del Commissariato regionale per gli usi civili (art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, e legge regionale 22 aprile 1955, n. 8 (spesa fissa); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli Agenti forestali (art. 5, legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa ed obbligatoria)	»	75.000.000
Cap. n. 90. — Spese e contributi diretti a promuovere e a favorire il progresso delle conoscenze scientifiche dei metodi e dei processi tecnici e tecnologici e delle realizzazioni industriali nel settore delle attività minerarie e della valorizzazione dei prodotti minerari (legge regionale 6 aprile 1954, n. 6)	»	40.000.000
Cap. n. 126. — Contributi e sussidi alle Università per la costruzione di case dello studente	»	36.000.000
Cap. 140. — Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46)	»	4.000.000
Cap. 185. — Versamento dei tributi erariali relativi ai pagamenti	»	5.000.000
Cap. n. 190. — Incremento del fondo destinato alla partecipazione della Regione al capitale di enti e delle imprese costituite nella forma di società per azioni e delle società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata (articoli 4, 6 e 10, legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, e legge regionale 20 luglio 1954, n. 17)	»	55.000.000
Totale	L.	343.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1956

BROTZU

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(41010965) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.